

**MARILISA D'AMICO  
BENEDETTA LIBERALI**

**MANUALE  
DI  
DIRITTO DELLE DONNE**

Sezione non inclusa

**Parte I**  
**METODO**

## CAPITOLO I

# STUDIARE I DIRITTI DELLE DONNE IN UNA PROSPETTIVA DI GENERE

SOMMARIO: 1. I diritti delle donne e gli studi di genere fra storia, attualità e problematiche presenti e future. — 2. I differenti approcci delle scienze umanistiche: storia, sociologia, diritto. — 3. L'emersione della presenza femminile nella storia e lo sviluppo di un approccio scientifico dal punto di vista del genere. — 4. Diritti delle donne e genere nel diritto (costituzionale), in una dimensione multidisciplinare, tra fili rossi, vecchi stereotipi e nuove prospettive. — *Bibliografia.*

### **1. I diritti delle donne e gli studi di genere fra storia, attualità e problematiche presenti e future**

Uno degli aspetti che caratterizzano la storia delle democrazie occidentali nello scorso secolo è costituito dall'emersione, come pieni soggetti di diritto, delle donne, a cui dal mondo classico fino alla nascita dello Stato Liberale, con le rivoluzioni americana e francese, era negata soggettività nello spazio pubblico, a partire dal diritto di voto, e in quello privato, con la limitazione totale o parziale del godimento dei diritti civili.

Con l'affermazione della componente femminile come "soggetto di diritti" e la progressiva conquista di spazi sociali e posizioni giuridiche, inizia anche, a partire dagli anni Sessanta, un ulteriore processo di emersione di soggettività fino a quel momento nascoste e legate, da un lato, a quello che oggi chiamiamo "identità di genere", dall'altro, all'orientamento sessuale. Un processo, questo, che con la liberazione femminile ha un dato importante in comune, e cioè la necessità di vedere riconosciuti spazi di autodeterminazione e di libertà che rompano la monolitica rappresentazione di una società "patriarcale", legata alla concezione che fosse solo l'uomo, bianco, eterosessuale e cattolico a detenere il monopolio dei diritti fondamentali.

Si fanno strada, quindi, nelle nostre democrazie, due percorsi connessi, ma distinti: da un lato, quello delle rivendicazioni e conquiste femminili e, dall'altro, quello della emersione e autonomia di una identità più ampia, quella del genere, intesa come scelta e rivendicazione di una propria individualità, a prescindere dal sesso biologico.

“Sesso” e “genere”, dunque, in questa nuova visione, non devono necessariamente coincidere, essendo quella sessuale una dimensione (prevalentemente) fisica e quella di genere, invece, una scelta dipendente da tanti fattori, anche culturali.

Nel nostro Manuale abbiamo scelto di tenere unite entrambe le prospettive, non limitandoci a un’analisi dei diritti delle donne, ambito che sarebbe già di per sé significativo e oneroso, ma volendo inserire anche una prospettiva di genere, che, come abbiamo detto, non sempre coincide e ci costringe ad alcune precisazioni di metodo e all’analisi di aspetti giuridici differenti.

La nostra scelta si situa in un momento storico particolare, impensabile quando abbiamo immaginato la struttura del volume: a seguito di vari decreti dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a partire dal giorno del suo insediamento, è infatti partita non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo intero, una crociata proprio contro questa prospettiva “di genere”, che viene a trovarsi ora negata dalla maggiore autorità statunitense e messa in discussione in tutto il mondo.

Si vorrebbe cancellare, a quello che sembra, la possibilità di rivendicare una autonomia rispetto alla propria identità sessuale, da ricondurre, nel linguaggio e nei fatti, al binarismo “esistente” in natura. Esamineremo più avanti il contenuto di tali decreti che si estendono fino alla recente strategia sull’intelligenza artificiale. Essi presentano aspetti molto problematici, a partire dal fondamento scientifico “dubbio” (non è vero che in natura esistono soltanto “uomini e donne”), dall’estensione (non si limitano a interrompere i finanziamenti per gli organismi che si occupano di Diversity, ma si estendono a una serie di divieti che sembrerebbero limitare le ricerche scientifiche e gli insegnamenti anche nelle Università di tutto ciò che riguarda le donne, il genere, la razza, gli studi coloniali), dalla sua impostazione di una “morale dall’alto”, che riecheggia un passato della storia che speravamo di aver lasciato definitivamente alle spalle. Gli effetti di tali imposizioni dall’alto si stanno producendo in modo particolare nelle accademie, con ripercussioni importanti sull’autonomia universitaria, minacciata da tagli di finanziamenti e chiusure per studenti internazionali, con una strategia che mostra comunque, per quello che ci interessa qui osservare, una chiara linea rossa fra torsioni autoritarie e limitazione dei diritti delle donne e in generale delle persone e della loro libertà di decisione sul proprio corpo.

La scelta, dunque, di occuparci anche di questo profilo, senza nascondere i suoi aspetti problematici nella società che stiamo vivendo, pone di sicuro qualche problema in più, ma è essenziale per il metodo che abbiamo adottato e che è **Termine estratto capitolo** dica contaminata da una

**Parte II**  
**DONNE E STORIA**

## CAPITOLO I

IL MONDO CLASSICO E LA NASCITA  
DELLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il mondo greco: fondamenti della disparità di genere. — 2.1. La civiltà greca e la nascita dello stereotipo della “diversità naturale”: corpo, umori e gerarchia del *logos*. — 2.2. Pandora e la “categoria” dell’alterità. — 2.3. Tragedia, legislazione e cittadinanza negata. — 2.4. Sparta: autonomia controllata. — 2.5. *Metis* e *logos*: due condizioni separate e incommunicabili. — 2.6. Alcune voci dissenzienti: Aspasia e le pitagoriche. — 3. La civiltà romana: dallo strapotere del *pater familias* all’affermazione del potere statale maschile. — 3.1. Il potere maschile e “al maschile”. — 3.2. Il silenzio come virtù e strumento di potere nel mondo romano. — *Bibliografia*.

## 1. Premessa

Indagare la condizione femminile nel mondo antico richiede un duplice sforzo metodologico: da un lato, decifrare un *corpus* eterogeneo di fonti — tragedie, iscrizioni, decreti, trattati medici e filosofici — redatte quasi esclusivamente da uomini e segnate da un silenzio sistematico sui vissuti delle donne; dall’altro, ricostruire i fondamenti culturali — miti, dottrine scientifiche e norme giuridiche — che hanno legittimato e perpetuato l’idea di una presunta inferiorità femminile. Solo a partire dagli anni Settanta, in Italia, grazie alle ricerche pionieristiche di Eva Cantarella, la storia delle donne ha conquistato autonomia nelle discipline classiche, smascherando l’illusione di una disparità sessuale “naturale”.

In queste iniziali riflessioni, fatte da giuriste, alla luce degli studi in una disciplina diversa, anche se affine, si cercherà di mettere a fuoco come la costruzione ideologica del genere abbia orientato le istituzioni e le pratiche civili nell’antichità.

“Ripensare alle idee dei Greci sulla identità femminile aiuta a ragionare sul peso e i molteplici aspetti della loro eredità. Insieme alla democrazia, al teatro, all’arte e ai tanti lasciti per i quali, giustamente, continuiamo a celebrarli, ai greci dobbiamo anche una codificazione della differenza sessuale le cui conseguenze sulla condizione femminile offrono spunti di riflessione che sarebbe un errore sottovalutare là dove e quando riemergono — quali che esse siano — concezioni sociali, teorie filosofiche e pratiche giuridiche che ripropongono visioni “essenzialiste” delle diverse identità” (CANTARELLA, 2011, p. 951).

## 2. Il mondo greco: fondamenti della disparità di genere

Nella Grecia classica si gettano le basi teoriche, mediche e rituali di quella che oggi chiamiamo “discriminazione di genere”. In particolare, nasce quella convenzione che la differenza “naturale” fra uomini e donne equivalga di fatto ad una inferiorità femminile. Miti, trattati scientifici e norme civili convergono in un discorso organico che naturalizza la superiorità maschile e confina le donne in ruoli di subalternità. In questa prima parte esamineremo, sia pure in modo non esaustivo, le radici di tale costruzione culturale, passando dai modelli medico-scientifici alla speculazione filosofica, fino al teatro e alla legislazione ateniese.

### 2.1. *La civiltà greca e la nascita dello stereotipo della “diversità naturale”: corpo, umori e gerarchia del logos*

Nella medicina ippocratica e galenica, il corpo femminile è presentato come un microcosmo instabile, dominato da squilibri di freddo e umidità che generano isteria, infertilità e “malattie dell’utero”. Le prescrizioni — diete severe, divieti di viaggio e codici di abbigliamento — mascherano il controllo sociale da atto terapeutico, trasformando la cura in sorveglianza.

Parallelamente, Aristotele formalizza questa distinzione in termini metafisici: nella *Generazione degli animali* egli qualifica la donna «materia fredda e passiva», mentre l’uomo è “forma attiva e calda” portatore del *logos*, la ragione astratta indispensabile alla partecipazione pubblica. Non si tratta di un mero dato descrittivo, ma di un principio politico: la pretesa carenza di *logos* giustifica l’esclusione femminile dalle assemblee e dalle scuole filosofiche, confinando la donna all’*oikos* sotto tutela maschile.

L’apparente rigore “scientifico” delle diagnosi umorali e l’autorevolezza della speculazione filosofica creano un presidio ideologico coeso, in cui ciò che si presenta come “evidenza” legittima pratiche di segregazione. Solo rileggendo questi testi in chiave problematizzante possiamo smascherare la dimensione culturale che li sottende e riconoscere le origini di un pregiudizio millenario.

### 2.2. *Pandora e la “categoria” dell’alterità*

Nel cuore del mito esiodeo, Pandora non è una semplice creatura popolare ma un presidio teologico-politico che rappresenta la donna come “altro” radicale nella comunità umana. Efesto la plasma dalla terra e dall’acqua, conferendole

**Termine estratto capitolo**

artigianale, ed ogni dio le

## CAPITOLO II

**SANTITÀ, ERESIA E STREGONERIA:  
LA RAPPRESENTAZIONE FEMMINILE NEL MEDIOEVO**

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Sante e mistiche nel Medioevo. — 3. Visionarie, eretiche. — 4. La costruzione giuridica della strega e la caccia alle donne. — *Bibliografia.*

**1. Premessa**

Nel Medioevo, il rapporto tra donne e cristianesimo si configura come una dinamica profondamente ambivalente, segnata dalla tensione tra idealizzazione e controllo, spiritualità e repressione.

In tale contesto, la femminilità spirituale viene disciplinata attraverso una doppia modalità. Da un lato, attraverso la canonizzazione e venerazione delle figure femminili che si conformano al modello ascetico e obbediente: si pensi a figure come Caterina da Siena, Chiara d'Assisi o Ildegarda di Bingen, la cui santità viene comunque riconosciuta entro i confini dell'ortodossia e dell'obbedienza, sottoposte allo sguardo e al potere di riconoscimento maschile.

Dall'altro lato, specularmente, la Chiesa perseguita e reprime forme di religiosità femminili, ritenute eccessive o non sufficientemente controllate, incarnazioni della devianza, del sospetto e della trasgressione. Queste immagini non sono semplici archetipi culturali, ma costruzioni teologico-giuridiche che hanno avuto implicazioni profonde sul piano normativo, contribuendo a determinare ciò che una donna poteva (o non poteva) essere, dire, incarnare.

Parallelamente alla diffidenza teologica e alla repressione giuridica, nella cultura medievale, in particolare, nella letteratura, si afferma una rappresentazione opposta: la donna come figura angelicata. Nella poesia cortese provenzale e poi nel Dolce Stil Novo italiano, la dama è elevata a creatura quasi soprannaturale, mediatrice tra l'uomo e Dio. Nei versi di Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti e soprattutto Dante Alighieri, la donna amata non è più soltanto oggetto di desiderio, ma simbolo di virtù spirituale.

Nelle sue opere, in particolare in *Vita Nuova* e nella *Divina Commedia*, Dante fornisce l'esempio più celebre ed emblematico di questa ideologia

amorosa: la Beatrice dantesca, che significa “colei che dà beatitudine”, diventa il tramite tra il mondo terreno e la verità divina. Attraverso Beatrice, Dante sublima l’amore terreno in amore teologico: in questo modo, la figura femminile viene cristallizzata in un simbolo di grazia salvifica, simile ad un angelo per purezza e perfezione.

Analogamente, Francesco Petrarca, nel *Canzoniere*, sublima Laura in un essere quasi etereo: la donna è fonte di struggimento terreno e sprono alla ricerca di Dio e in lei convivono la bellezza mortale e il riflesso di virtù immortale che lo richiama al cielo.

In questo modo, la donna nella letteratura di questi secoli non è più persona concreta con pensieri e desideri propri, ma musa idealizzata, funzionale all’uomo che la ritrae con le proprie parole.

***BOX — Maria di Francia e l’amore cortese***

Maria di Champagne (o Maria di Francia) è la protagonista di una rivoluzione culturale medievale, una “rivolta dell’amore cortese” che restituì alle donne voce e dignità in una società che le aveva ridotte al silenzio dopo la caduta dell’Impero romano. Attraverso testi propri e opere commissionate ad autori come Andrea Cappellano e Chrétien de Troyes, Maria propose una nuova grammatica dei rapporti tra i sessi, fondata sulla libertà di scelta sentimentale e sulla cortesia intesa non come appartenenza alla corte, ma come nobiltà dell’animo.

Il suo progetto, centrato sull’amore come atto politico e non come semplice gioco letterario, mirava a demolire la piramide feudale delle sottomissioni. La diffusione delle sue idee trasformò le corti europee in spazi più aperti alla presenza femminile, ma la memoria del suo ruolo fu presto oscurata: i Romantici ridussero l’amor cortese a un passatempo galante, privandolo della sua forza sovversiva. In realtà, Maria aveva rivendicato per le donne il diritto di desiderare e di essere soggetti attivi dell’amore.

Significativamente, questa tradizione letteraria convive con la visione opposta della donna che, al di fuori dei versi poetici, è vista come fonte di peccato.

Nel tardo Medioevo, l’ambivalenza nei confronti della donna si irrigidisce ulteriormente in una vera e propria opposizione normativa: la donna spirituale diventa progressivamente sospetta, e il suo corpo — simbolicamente e giuridicamente — è assimilato al pericolo. È in questo contesto che si costruisce la figura della strega, non come residuo di credenze popolari, ma come prodotto della razionalità inquisitoriale e dell’ordine simbolico patriarcale. Il presente capitolo cerca di ricostruire questo processo, ovviamente con i limiti e dal punto di vista di uno sguardo esperto in altro campo, quello giuridico.

Possiamo affermare che tale processo si costruisca intorno a tre assi fondamentali: la costruzione canonica della santità femminile (sante, mistiche, abbadesse); le figure liminali e deviate (visionarie, eretiche); e infine la

definizione giuridica e repressiva della strega. Ne emerge un percorso complesso, in cui religione, diritto e genere si intrecciano nella definizione di un ordine simbolico che, pur fondato sulla salvezza e sul sacro, produce esclusione, controllo e violenza istituzionale. Questo passaggio non è soltanto teologico o culturale: è eminentemente politico e giuridico, e costituisce una chiave essenziale per comprendere la genealogia della marginalizzazione femminile nella modernità europea.

## 2. Sante e mistiche nel Medioevo

Nel cristianesimo medievale, la “santità” femminile — che si costruisce attraverso le categorie della mistica, visionaria o ascetica — si configura come polo normativo opposto a quello della “strega”, simbolo della devianza e della trasgressione. Due modelli principali definiscono la femminilità religiosa: da un lato, la *donna santa*, archetipo di umiltà, dedizione e obbedienza, celebrata dalla Chiesa in funzione normativa e pedagogica e canonizzata come tale; dall’altro, la *mistica*, voce spirituale autonoma e carismatica, capace di affermarsi all’interno — e talvolta ai margini — dell’ordine canonico.

Nel panorama religioso medievale, le categorie di santa e mistica si sovrappongono solo in parte e non sono sinonimi. La *santa* è la donna la cui vita, segnata da virtù eroiche come povertà, castità e obbedienza, è riconosciuta dalla comunità cristiana e, in alcuni casi, ufficialmente canonizzata. Non tutte le sante furono mistiche: alcune si distinsero per opere caritative, fondazioni monastiche o condotta ascetica, senza esperienze visionarie particolari. La *mistica*, invece, è la donna che vive un rapporto diretto e straordinario con Dio, espresso attraverso il corpo e quindi attraverso visioni, estasi e rivelazioni, spesso accompagnate da una scrittura ispirata e da un linguaggio simbolico e corporeo. Non tutte le mistiche furono riconosciute come sante: alcune, come Margherita Porete, di cui in seguito, finirono sotto accusa di eresia. Vi sono poi figure che incarnano entrambe le dimensioni — come Caterina da Siena o Ildegarda di Bingen — unendo alla condotta virtuosa esperienze mistiche profonde e un’influenza spirituale e politica che superò i confini del monastero.

### **BOX — Ildegarda di Bingen (1098-1179)**

Monaca benedettina tedesca, Ildegarda di Bingen fu una delle figure più straordinarie del Medioevo: profetessa, teologa, medichessa, musicista e consigliera politica. Offerta come oblata a otto anni all’abbazia di Disibodenberg, divenne priora e in seguito fondò il monastero di Rupertsberg.

Fin dall’infanzia ebbe visioni mistiche, che attribuiva alla “Luce del Dio vivente” e che, trascritte dal monaco Volmar, confluirono nello *Scivias*. Coltivò studi di

teologia, scienze naturali e medicina, producendo opere come *Physica e Causae et curae*, in cui adottò un approccio olistico alla cura.

Nei suoi scritti rivalutò il ruolo femminile nella prospettiva cristiana, trattando anche temi come sessualità e fisiologia femminile.

La sua vita testimonia come una donna potesse, pur nei limiti imposti dalla Chiesa, esercitare una profonda influenza spirituale e culturale in tutta Europa.

A partire dal XIII secolo, la mistica femminile conosce un'espansione significativa, soprattutto in ambito francescano e domenicano. Si tratta di un'esperienza spirituale intensa, affettiva, corporale e visionaria, espressa in un linguaggio che ricorre a metafore nuziali e simbolismi materni. Questa "mistica nuziale" si fonda sull'unione sponsale con Cristo e si manifesta in pratiche di ascesi, estasi e scrittura ispirata. Ne sono esempio Chiara d'Assisi, che ottenne il "privilegio della povertà" e fondò l'Ordine delle Clarisse; Angela da Foligno, autrice di un *Memoriale* dalla potente carica visionaria e linguistica; e soprattutto Caterina da Siena, illetterata ispirata, interlocutrice di papi e re, proclamata Dottore della Chiesa nel 1970.

La voce mistica femminile, pur potente, era sempre mediata da direttori spirituali, confessori e teologi: la sua accettazione avveniva solo se compatibile con l'ortodossia ecclesiastica e con le gerarchie esistenti. Dunque, entro i confini definiti e decisi dallo sguardo maschile.

Parallelamente, la santità femminile medievale si configura come una costruzione culturale e teologica che unisce virtù ascetiche e capacità di mediazione spirituale, ponendosi come modello normativo per l'intera comunità. A partire dal XIII secolo, i cambiamenti sociali e politici si riflettono anche nel panorama religioso: accanto ai santi abati, agli eremiti e alle figure monastiche tradizionali, emergono nuove esperienze di santità, anche femminile, provenienti dai ceti medi e popolari. Si tratta di donne nubili che rifiutavano il matrimonio o di spose che sceglievano la continenza per abbracciare la vita religiosa; figlie di contadini, serve, sarte, ostetriche, vedove benestanti. Spesso erano monache di osservanza incerta, protagoniste di forme associative religiose urbane in piena trasformazione.

Le agiografie mettono in luce le virtù di umiltà, castità, povertà e obbedienza, ma anche la capacità di compiere miracoli o di ricevere rivelazioni divine. Questi elementi, pur valorizzando l'eccezionalità della figura, sono sempre iscritti in una cornice di subordinazione gerarchica.

La santità femminile era validata attraverso segni di approvazione divina — visioni, stigmate, miracoli — interpretati come prova della predilezione di Dio. Fondamentale era la supervisione di confessori e direttori spirituali, incaricati di certificare l'ortodossia delle esperienze e di trasmetterle in forme accettabili per la Chiesa.

**Termine estratto capitolo**

garantivano la conformità

## CAPITOLO III

DALLA NASCITA DELL'ILLUMINISMO  
ALLA LOTTA PER IL VOTO: IL MONOPOLIO MASCHILE

SOMMARIO: 1. Le origini del liberalismo: da Hobbes, a Locke, a Mary Astell, a Montesquieu. — 2. Il secolo dei lumi, il monopolio maschile e Olympe de Gouges. — 3. “La servitù delle donne” e la nascita di un pensiero di genere. — 4. Leggendo il “Manifesto” in ottica di genere. — 5. “Il monopolio dell'uomo” e la piattaforma dell'emancipazione femminile. — 6. Una politica “maschile” e il fallimento della lotta per il suffragio. — *Bibliografia.*

### 1. Le origini del liberalismo: da Hobbes, a Locke, a Mary Astell, a Montesquieu

Il momento di formazione del pensiero giuridico liberale e anche della filosofia politica in senso moderno è stato per lo più raccontato e studiato come un momento storico e filosofico solamente maschile.

I principali teorici del pensiero politico moderno erano uomini — da Hobbes, a Locke fino a Montesquieu — e maschile era l'impostazione concettuale da essi elaborata in merito ai fondamenti dello Stato moderno, della sovranità e dei diritti naturali.

È importante però riconoscere che anche in questi grandi autori troviamo importanti spunti e germi di quelli che saranno in seguito gli sviluppi di una posizione femminile e del principio di uguaglianza fra i sessi. In quel periodo, la figura di Mary Astell e le sue teorie, spesso in aperta critica al pensiero maschile dominante, attestano la presenza, sebbene minoritaria, di una partecipazione femminile attiva nella società e, soprattutto, nel dibattito pubblico.

Cominciamo da Hobbes, il quale, nel suo tentativo di dimostrare che anche il potere assoluto può basarsi sul contratto, affronta così il problema della giustificazione del potere del padre di famiglia: il potere del *paterfamilias* non avrebbe un'origine divina e neanche dinastica, ma si baserebbe su un patto.

Anzi, per la precisione, la donna viene descritta come una “cooperatrice”, avendo lei stessa un dominio sui figli: tuttavia, non essendo possibile,

nella famiglia, come nello Stato, obbedire a due autorità, ed essendo gli Stati istituiti da uomini e non da donne, si stabilisce un patto che determina la superiorità maschile.

Hobbes, quindi, come afferma Fiorenza Taricone, “costruisce il potere paterno ad immagine e somiglianza del potere politico”, osservando che “i diritti e le conseguenze del potere paterno e dispotico sono gli stessi della sovranità e una grande famiglia è in sé stessa una piccola monarchia”.

Come vedremo poi nella lunga vicenda sul voto femminile, è evidente che in questo momento storico e sociale, la superiorità maschile e il suo potere, anche nella famiglia, vengono dati come aspetti “naturalisti”; tuttavia, riflettere sul pensiero di Hobbes è importante.

Innanzitutto, le sue considerazioni sullo stato di natura, dove regna una perfetta uguaglianza fra gli uomini, introducono, sia pure in modo non visibile, il tema dell’eguaglianza fra i sessi.

Inoltre, va considerato che proprio negli anni in cui Hobbes si sente in dovere di giustificare la superiorità maschile nella famiglia per contratto, le donne avevano svolto un ruolo significativo nella lotta fra Parlamento e Sovrano. Tutti aspetti dimenticati anche nelle ricostruzioni storiche, ma che emergono proprio quando si comincia a scoprire e a valorizzare un racconto mai sviluppato.

A differenza di Hobbes, per Locke lo stato di natura non è una condizione di *bellum omnium contra omnes*, ma è una condizione di perfetta uguaglianza e libertà, dalla quale possono trarsi i principi dell’origine convenzionale del governo, della monarchia mista o limitata e della sovranità popolare. Inoltre, secondo questo pensatore, libertà ed eguaglianza presuppongono una legge, in questo caso una legge di natura, come garanzia di libertà.

Il problema teorico risulta allora quello di giustificare il passaggio dallo stato di natura a quello politico, ma sappiamo che l’obiettivo di Locke era focalizzato sulla ricerca di una legge anteriore alla società politica — quello che noi oggi chiamiamo il “diritto naturale” — alla quale le leggi statali devono adeguarsi e senza la quale non possiamo ragionare su una società civile.

Meno lineare, e oggetto delle critiche di una pensatrice che solo di recente è stata scoperta e valorizzata, Mary Astell, di cui diremo a breve, è il contributo di Locke alla posizione femminile, che troviamo ne “I Due Trattati sul Governo”, pubblicati nel 1690.

Nel primo di essi, Locke si dedica a confutare le teorie patriarcali di Filmer, il quale nella sua opera “*An advertisement to the Jurymen of England touching witches. Together with a Difference between and English and Habrew Witch*” (1653), ragionando su un processo nei confronti di

donne accusate di stregoneria, fonda la sua visione del potere assoluto dell'uomo sulle donne, un uomo che non governa secondo leggi che non siano la sua volontà, con un potere discendente dalla creazione e dal potere tramandatosi fra gli stessi patriarchi, che giustificava il dominio assoluto dell'uomo nella famiglia e nella società, e la totale esclusione delle donne dalla sfera pubblica.

Locke intende confutare innanzitutto la tesi del potere del padre attraverso la procreazione: per farlo, deve diminuirne il ruolo, affiancandogli quello della madre, procreatrice anche lei, e a questo punto fondando, come aveva già fatto Hobbes, ma in modo meno lineare, la superiorità dell'uomo nella famiglia non su una legge naturale, ma attraverso il patto e, quindi, sul consenso della donna.

Risulta debole la giustificazione, non fondata sulla legge di natura, ma solo sul consenso, della superiorità dell'uomo sulla donna all'interno della famiglia.

È una donna, Mary Astell, a criticare profondamente le tesi di Locke sul contratto matrimoniale, valorizzando anche la posizione femminile all'interno della stessa religione cattolica e denunciando quella sottomissione "per contratto", che in concreto significava una condizione femminile di sostanziale schiavitù.

Mary Astell denuncia la contraddittorietà del pensiero lockiano che, dietro un'astratta difesa della libertà, ed in particolare della libertà di scelta, e attraverso la critica del potere assoluto, al tempo stesso giustificava una volontà assoluta all'interno della famiglia e la riduzione della posizione della donna ad essere inferiore e subalterna.

La stessa pensatrice, in altre opere, ispirate al pensiero di Poullain de la Barre, si concentra sulla necessità di istruire meglio le donne, proponendo anche l'introduzione di una accademia femminile e di restituire dignità e felicità al matrimonio, come aspetto benefico per tutta la società.

Da sottolineare che per Astell, l'emancipazione femminile si accompagna a una visione religiosa e non respinge le tradizioni di una società patriarcale, ma, al contrario, si sforza di migliorare la condizione femminile proprio all'interno di questa cornice, fondando un filone di pensiero femminile sicuramente originale, visto anche retrospettivamente.

In altri pensatori, e in particolare in Kant e Rousseau, i ragionamenti sull'uguaglianza non contengono riferimenti al sesso femminile, ma prescindono da qualsiasi differenza, impostando così quella esclusività del mondo maschile, anche nel linguaggio, che noi oggi definiamo il "maschile universale".

Dobbiamo arrivare a Montesquieu per trovare una descrizione diffusa della condizione femminile nelle diverse forme di governo: tratto comune è

la convinzione di dover reprimere la sregolatezza e gli eccessi nei costumi femminili. Montesquieu opera una distinzione tra le repubbliche, in cui le donne godono di una certa libertà — sebbene questa sia circoscritta dai costumi tradizionali — e le monarchie, dove la condizione femminile è determinata dal rango sociale; in quest'ultimo contesto, ai livelli più alti, si incontrano donne colte e dotate di spirito libero.

Anche nell'*Esprit des Lois* (1748) troviamo descritta una condizione femminile di subordinazione nella famiglia, necessaria ad assicurare l'ordine e la pace familiare, con la caratteristica di una particolare enfasi sull'elogio della segregazione femminile, come condizione necessaria per sviluppare qualità morali e più elevate, come l'obbedienza, la castità, l'attaccamento alla famiglia, la riservatezza.

Si coglie, in queste pagine intrise di moralismo, quel filo rosso che, a partire dalla moglie ateniese nell'*oikos* — lo spazio silenzioso della casa domestica —, fino alla venerazione romana della *mater familias* e della maggiore virtù — venerata nel culto della dea "Tacita muta", quella del silenzio — identifica le qualità femminili soltanto nelle donne mogli e madri, sottomesse al marito, prive di una loro autonomia e di una loro identità, preferibilmente in silenzio.

## 2. Il secolo dei lumi, il monopolio maschile e Olympe de Gouges

Con le rivoluzioni americana e francese e con le approvazioni delle Dichiarazioni dei diritti, si compie il passaggio, anche a livello storico e politico, verso un modello di Stato che possiamo definire "liberale", caratterizzato dalla consapevolezza che gli uomini hanno diritti innati che lo Stato deve riconoscere. Tale aspetto sancisce definitivamente il passaggio delle persone da sudditi a cittadini e del potere sovrano che non deriva dall'alto, ma dal basso e si legittima attraverso il voto.

Nascono quindi modelli di monarchie o democrazie "rappresentative", che vedono nel godimento dei diritti civili e politici il fulcro della nuova visione politica.

Come è noto, le Dichiarazioni americana e francese, unite alla nascita della "rappresentanza politica", sono limitate agli uomini e comportano un'esclusione femminile che durerà più di un secolo e che farà fatica ad essere smantellata, sia sul piano dei godimenti dei diritti politici, a partire da quello del voto, sia su quello dei diritti civili.

Solo più tardi, l'emergere di esigenze di eguaglianza sostanziale, con la nascita dei diritti civili, porterà all'effettivo godimento dei

**Termine estratto capitolo**

## CAPITOLO IV

## LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL FASCISMO E NEL NAZISMO

SOMMARIO: 1. Premessa: la regressione dei diritti delle donne sotto le dittature. — 2. La condizione femminile nel fascismo italiano. — 3. La condizione femminile nel nazismo tedesco. — 4. Conclusioni: somiglianze ideologiche e divergenze applicative nelle politiche fasciste e naziste. — *Bibliografia.*

**1. Premessa: la regressione dei diritti delle donne sotto le dittature**

Percorrere la storia per comprendere la posizione femminile nel presente significa anche fare ritorno consapevole ai momenti di massima negazione e marginalizzazione dei diritti delle donne. È proprio nei contesti di regressione autoritaria, laddove il potere si è strutturato intorno a logiche totalizzanti e gerarchiche, che si è consumata una delle più violente cancellazioni della soggettività femminile. Le dittature del Novecento — in particolare quella fascista in Italia e quella nazista in Germania — rappresentano paradigmi emblematici di tale dinamica: regimi nei quali la subordinazione femminile fu eretta a principio normativo, culturale e istituzionale.

Questi sistemi politici non si limitarono a rimuovere le conquiste ottenute dalle donne nei decenni precedenti, ma costruirono attivamente un modello femminile conforme alla visione patriarcale dello Stato, incentrato sulla domesticità, la maternità e l'obbedienza. La donna venne spogliata della propria autonomia individuale e giuridica, ridotta a funzione biologica al servizio della comunità nazionale e relegata a un ruolo ancillare rispetto al cittadino-maschio. L'ideologia fascista e quella nazionalsocialista, pur con tratti distintivi propri, condivisero l'obiettivo di controllare il corpo, il comportamento e la funzione sociale delle donne, ponendole al centro di strategie demografiche, morali e simboliche.

Eppure, anche in queste fasi buie, le donne non furono solo vittime passive. Seppero, pur nei vincoli imposti, ritagliare spazi — seppur limitati e spesso ambigui — di autonomia, solidarietà e resistenza, contribuendo alla tenuta delle comunità e, in alcuni casi, alla stessa lotta contro l'oppressione. Studiare la loro condizione sotto il fascismo e il nazismo significa dunque non solo documentare l'ampiezza della loro esclusione, ma anche restituire voce

a una soggettività che, pur repressa, non fu mai del tutto annientata. È attraverso questo doppio sguardo — di denuncia e di riconoscimento — che possiamo oggi riflettere criticamente sulla continuità o la rottura dei modelli di genere nel diritto e nella società contemporanei.

## 2. La condizione femminile nel fascismo italiano

In entrambe le ideologie, la donna era concepita anzitutto come moglie e madre, esclusa dalla vita pubblica e chiamata a servire gli interessi demografici dello Stato.

In Italia, dopo il 1922, il regime di Mussolini bloccò bruscamente ogni progresso nei diritti femminili: vennero negati diritti civili e politici precedentemente rivendicati e la procreazione fu esaltata come “dovere primario della donna”.

Ogni diritto civile e politico veniva negato e, anche quando concesso, veniva subito limitato. Si pensi che già nel 1925 una legge promise il voto amministrativo alle donne, ma fu subito vanificata dall’abolizione delle elezioni locali nel 1926.

Parallelamente, si adottarono normative per estromettere le donne dai ruoli pubblici e dalle professioni qualificate: il R.D. n. 1054 del 1923, la c.d. Riforma Gentile, proibì alle donne di dirigere scuole medie e superiori, e con il R.D. n. 2480 del 9 dicembre 1926 fu vietato alle donne l’insegnamento nei licei, confinandole semmai alle scuole magistrali.

Nel 1926, il regime inasprì anche il codice familiare, subordinando completamente la moglie all’autorità maritale. Pochi mesi dopo, nel gennaio 1927, un decreto dimezzò per legge i salari femminili, imponendo alle donne stipendi pari alla metà di quelli degli uomini a parità di mansione.

Le donne vennero bandite da ogni ruolo dirigenziale e dagli impieghi pubblici qualificati, venendo di fatto preclusa loro ogni carriera. Restava solo la possibilità di accedere a lavori “subalterni”, come essere commesse o dattilografe o insegnanti elementari, considerati conformi alla loro vocazione materna.

Emblematica, in questo senso, fu una sentenza del Consiglio di Stato che escluse esplicitamente le donne dalla possibilità di ricoprire l’incarico di segretario comunale, ritenendolo eccessivamente rilevante per essere affidato a una figura femminile. Tale pronuncia ben riflette l’approccio paternalista e gerarchico dell’epoca, che vedeva l’inferiorità giuridica della donna come un presupposto normativo da preservare anche in sede giurisdizionale.

Comunque, l’istruzione rimase un campo in cui la politica fascista insistette molto: infatti, per scoraggiare l’istruzione femminile, il governo raddoppiò le tasse universitarie per le studentesse rispetto a quelle maschili.

Sul piano ideologico e demografico, il fascismo lanciò una vera “battaglia della natalità”: nel 1927 fu istituita la tassa sul celibato, imposta agli uomini non sposati tra 25 e 65 anni, il cui gettito finanziava programmi a sostegno di madri e bambini.

Nel 1928 si vietò alle donne di diventare presidi e si introdussero incentivi per le famiglie numerose, con premi in denaro per ogni nuovo nato, prestiti agevolati e sussidi alle famiglie con più di sei figli.

In sostanza, la retorica di regime esaltava la donna fertile e devota alla famiglia: dal 1933 si celebrò ufficialmente la “Giornata della madre” (inaugurata a Roma con Mussolini che premiava le madri più prolifiche) e nel 1939 fu istituita una Medaglia d’onore per le madri di famiglie numerose, conferita alle donne con almeno sette figli.

Questa retorica trovava espressione anche in slogan particolarmente significativi: su molte porte delle abitazioni campeggiava la frase «la maternità sta alla donna come la guerra sta all’uomo», che stabiliva una simmetria ideologica tra il dovere militare maschile e quello riproduttivo femminile. Un altro slogan bellico, «numero è potenza», sintetizzava in modo brutale la concezione quantitativa della natalità come strumento di forza nazionale.

Contestualmente, il fascismo scoraggiò ogni comportamento femminile ritenuto “non conforme”: ad esempio limitò la pratica sportiva femminile (temendo che potesse “mettere a rischio la loro fertilità”, persino escludendo le atlete dalle Olimpiadi del 1932) e, in linea con la morale cattolica, represses severamente la libertà sessuale.

Infatti, in quel periodo, il Codice penale Rocco del 1930 sancì il divieto assoluto di aborto e di contraccezione, qualificandoli come “reati contro l’integrità della stirpe”. Lo stesso codice rifletteva una cultura patriarcale che declassava reati violenti quando la vittima era una donna “disonorata”, ad esempio introdusse il matrimonio riparatore e attenuanti per il delitto d’onore commesso dal marito, padre o fratello geloso.

Anche il mondo accademico e scientifico fornì un sostegno — più o meno consapevole — alle politiche di ingegneria demografica del regime. Particolarmente significativo fu il caso di Corrado Gini, allora Presidente dell’Istituto centrale di statistica, il quale, pur nutrendo forti dubbi sulla reale efficacia delle misure politiche per incentivare la natalità, si presentò in pubblico come uno scienziato di fama internazionale a supporto della politica demografica fascista. Questo episodio segnala chiaramente il ruolo ambiguo che taluni settori della scienza rivestirono nella legittimazione delle strategie autoritarie di governo dei corpi.

Anche il nuovo Codice civile del 1942 confermò la disparità gerarchica in famiglia, ribadendo che il marito aveva potestà nettamente superiore alla moglie. Nonostante il regime proclamasse “pari dignità” delle donne solo nel

loro ruolo domestico, in pratica esse rimasero escluse da ogni sfera di partecipazione politica: durante il Ventennio non poterono votare né essere elette.

Le poche organizzazioni femminili indipendenti furono sciolte o cooptate: furono create sezioni femminili del Partito Nazionale Fascista (i Fasci Femminili, l'Opera nazionale maternità e infanzia — ONMI dal 1925, i gruppi di massaie rurali, ecc.) per inquadrare le donne sotto la stretta supervisione maschile.

Solo associazioni femminili “gradite” al regime, come quelle cattoliche, ebbero *diritto* di esistere, in quanto propagandavano il modello tradizionale di donna sposa e madre conforme sia all'ideologia fascista sia alla dottrina della Chiesa.

In definitiva, la donna fascista venne idealizzata come “angelo del focolare”: fisicamente sana e prolifica, patriottica e sottomessa, estranea tanto alla politica quanto al lavoro industriale.

Solo le esigenze belliche smentiranno parzialmente questa impostazione: dopo il 1940, con gli uomini al fronte, il governo fu costretto a sospendere le restrizioni sull'occupazione femminile e a impiegare in massa le donne nelle fabbriche e negli uffici; ma ciò avvenne per necessità temporanea, senza intaccare l'ideologia ufficiale.

### 3. La condizione femminile nel nazismo tedesco

La Germania nazista di Hitler perseguì una politica, analoga a quella italiana, di esclusione e subordinazione delle donne, se possibile ancor più radicale. Sin dal loro avvento al potere nel 1933, i nazisti rigettarono apertamente l'eredità emancipatoria della Repubblica di Weimar — dove le donne avevano conquistato il voto e una certa presenza nelle istituzioni — e imposero un modello rigidamente tradizionale: la nuova donna tedesca doveva rinunciare a carriera e autonomia per dedicarsi interamente alla famiglia e alla “missione della maternità”.

Lo slogan “Kinder, Küche, Kirche” (bambini, cucina, chiesa) — coniato già dall'imperatore Guglielmo II e fatto proprio da Hitler — riassumeva il destino riservato alle donne nel Terzo Reich.

Il Ministro della Propaganda Joseph Goebbels, inaugurando a Berlino nel 1933 una mostra intitolata significativamente “La Donna”, chiarì che il nazionalsocialismo intendeva allontanare le donne dalle “questioni parlamentari e democratiche”, presentando ciò non come mancanza di rispetto, ma anzi come una **Termine estratto capitolo** speciale nella società.

**Parte III**  
**DONNE E COSTITUZIONE**

## CAPITOLO I

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  
E IL PROTAGONISMO FEMMINILE

SOMMARIO: 1. Dal diritto di voto alla scrittura della Costituzione. — 2. Il contributo delle Costituenti a tutto campo e sui diritti delle donne. — 3. Le battaglie per l'affermazione del principio di uguaglianza. — 4. L'uguaglianza nella sfera pubblica. — 5. L'uguaglianza nella sfera privata. — 6. L'uguaglianza nel lavoro. — 7. Donne protagoniste e donne dimenticate: il dilemma dell'attuazione della Carta costituzionale. — *Bibliografia.*

**1. Dal diritto di voto alla scrittura della Costituzione**

Nonostante le battaglie per il suffragio femminile siano iniziate già a partire dalla fine dell'Ottocento, per l'estensione del diritto di voto alle donne è stato necessario aspettare la caduta del regime fascista e l'avvio della fase repubblicana.

La conquista del diritto di voto da parte delle donne è avvenuta senza grande clamore, grazie all'emanazione del Decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1945 da parte del Governo Bonomi, in una seduta del Consiglio dei Ministri in cui non si registrano dissensi, né accese discussioni sul tema. Molti, infatti, pur temendo il giudizio "inesperto" delle donne, ritenevano ormai che l'opinione pubblica fosse favorevole all'estensione del voto alle donne, le quali avevano svolto un ruolo fondamentale durante la guerra, talune anche combattendo per la liberazione tra le fila della resistenza. Un clima molto diverso da quello che aveva condotto, all'inizio del secolo scorso, alla sconfitta del movimento suffragista italiano e alla conquista di un suffragio universale solo "per gli uomini".

Il decreto Bonomi ammetteva le donne al voto per le elezioni amministrative, escludendo esplicitamente le donne indicate all'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero le prostitute "che esercitano il meretricio fuori dai locali autorizzati".

Il provvedimento del 1945 fu sicuramente una prima conquista, ma in esso non si riscontrava alcun riferimento al diritto all'elettorato passivo. Così, l'11 febbraio dello stesso anno l'Unione Nazionale Donne Italiane (UDI) inviò un telegramma a Bonomi nel quale si richiedeva al Governo di non

limitarsi all'estensione del diritto di voto alle donne, ma di concedere alle donne la possibilità di essere elette e partecipare a pieno titolo alla vita politica. La richiesta venne accolta dopo poco più di un anno con l'adozione del Decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946 per l'elezione dell'Assemblea costituente. Così, il 2 giugno del 1946, giorno in cui si votò per il *referendum* istituzionale e per eleggere l'Assemblea costituente, le donne divennero per la prima volta "elettrici" ed "elette".

Mentre la partecipazione femminile al voto fu massiccia, non furono molte le donne candidate. Il risultato fu ugualmente di rilievo: su un totale di cinquecentocinquantasei deputati, ventuno donne furono elette all'Assemblea costituente, rappresentando un po' tutti gli schieramenti politici (nove della democrazia cristiana, nove del partito comunista, due del partito socialista e una dell'Uomo qualunque).

Inoltre, cinque di loro entrarono a far parte della Commissione dei Settantacinque, contribuendo direttamente alla stesura della proposta di Costituzione.

Le Costituenti rappresentavano la parte migliore e più colta dei partiti che le avevano proposte ed erano tutte ispirate da un comune sentimento antifascista: Angela Merlin era stata condannata durante il regime a diversi anni di carcere; Nilde Iotti e Teresa Mattei erano state protagoniste della Resistenza; Nadia Spano e Teresa Noce avevano partecipato alla lotta partigiana; o ancora, Filomena de Castelli era stata esponente dell'azione cattolica.

La Domenica del Corriere (4 agosto 1946) le descriveva così: "Laureate o lavoratrici, tutte hanno cooperato con slancio al movimento femminile, alla resistenza e alla lotta clandestina e giungono in Parlamento con una esperienza dei problemi sociali che renderà particolarmente interessante la loro attività alla Costituente".

Non erano solo le esperienze e le competenze delle Costituenti ad attirare l'attenzione della stampa dell'epoca, ma anche l'aspetto fisico e il modo di vestire. Pensiamo alla descrizione che il Messaggero dedica a Teresa Mattei: "la più giovane deputatessa italiana alla Costituente ha molti bei riccioli bruni e due begli occhi vivi e ha venticinque anni. È nata a Genova, ha studiato a Milano, e a Firenze si è laureata in filosofia, durante la lotta clandestina". (*Il Messaggero*, 26 giugno 1946, 3).

## 2. Il contributo delle Costituenti a tutto campo e sui diritti delle donne

Le Costituenti Termine estratto capitolo o alle attività dell'Assem-

**Parte IV**  
**DONNE E CORPO**

## CAPITOLO I

## LA LIBERTÀ RIPRODUTTIVA E L'ISTANZA GENITORIALE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L'interruzione volontaria della gravidanza. — 2.1. La punizione penale dell'aborto e il bilanciamento individuato dalla Corte costituzionale. — 2.2. Le condizioni e i limiti di accesso all'intervento interruttivo a seconda della fase di sviluppo del concepito. — 2.3. Il consenso informato, i consultori famigliari, i medici e il padre del concepito. — 2.4. Il ruolo dei giudici tutelari nel caso di donna minore di età. — 2.5. Il mancato rilievo della coppia e della famiglia nella decisione della donna. — 2.6. Il diritto di obiezione di coscienza. — 3. La fecondazione medicalmente assistita. — 3.1. Gli obblighi di creazione fino a tre embrioni e di unico e contemporaneo impianto in utero. — 3.2. La donazione di uno o di entrambi i gameti esterni alla coppia. — 3.3. La diagnosi genetica preimpianto per le coppie né sterili né infertili, ma portatrici di gravi malattie genetiche. — 3.4. L'irrevocabilità del consenso maschile all'impianto degli embrioni. — 3.5. L'accesso delle coppie omosessuali femminili e della donna sola alla fecondazione assistita. — 3.6. Il divieto di surrogazione di maternità. — 4. La violenza ostetrica. — *Bibliografia.*

## 1. Premessa

La prospettiva di genere acquista un rilievo del tutto peculiare nell'ambito della riproduzione e della soddisfazione dell'istanza o del desiderio di genitorialità. A questo proposito, occorre evidentemente tenere conto preliminarmente delle specificità dei termini  *sesso*  e  *genere*  — il primo fortemente ancorato alla dimensione organica e biologica; il secondo a un insieme più complesso di fattori che restituiscono e influenzano la dimensione di relazione e di autoaffermazione — e l'indubbio rilievo che i corpi e le loro caratteristiche assumono nella riproduzione. A ciò si affianca una più generale riflessione sul progresso tecnico e scientifico che può condurre ad ampliare le possibilità tradizionalmente assicurate dalla biologia e dalla gravidanza naturale, aprendosi alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.

Proprio il campo della riproduzione e della genitorialità consente di declinare ulteriormente la posizione e il ruolo femminili, verificandone l'evoluzione dei diritti sottesi e la relativa tutela che progressivamente, soprattutto attraverso le decisioni della Corte costituzionale, sono state assicurate.

In tale prospettiva vengono in rilievo proprio considerando l'indubbio impatto sul *corpo* della donna le materie dell'interruzione volontaria di gravidanza e della fecondazione medicalmente assistita, in cui emergono innanzitutto il diritto fondamentale alla salute nella sua doppia accezione fisica e psichica (art. 32 Cost.) e la libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche (artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.); in secondo luogo la posizione del componente maschile della coppia che accede alla fecondazione assistita e del padre del concepito; quella del medico, cui compete la concreta valutazione del caso concreto al fine di applicare il più idoneo protocollo sanitario; e quella riconducibile all'embrione e al concepito o nascituro.

In relazione a queste due materie è possibile ricercare, anche grazie alla prospettiva di genere, il fondamento di un vero e proprio *diritto alla salute riproduttiva*, che comprenda non solo il *diritto a una informazione completa* per l'esercizio della *libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche* che sono implicate, ma anche (e in quale misura) un *vero e proprio diritto alla procreazione e alla genitorialità*.

A partire da alcune significative decisioni della Corte costituzionale è possibile tracciare un progressivo percorso con cui si sono sostanziati i diritti sottesi a entrambe le materie, giungendo a fornire riferimenti decisivi per la definizione dell'*istanza* o del *desiderio* procreativo e genitoriale, sempre tenendo conto del complessivo e complesso rapporto con il legislatore e la sua discrezionalità, del mutamento della coscienza sociale e dell'evoluzione tecnica e scientifica.

## 2. L'interruzione volontaria della gravidanza

### 2.1. *La punizione penale dell'aborto e il bilanciamento individuato dalla Corte costituzionale*

La materia dell'interruzione volontaria di gravidanza da sempre ha posto e continua a porre diversi ordini di profili problematici che riguardano la stessa definizione di questo tipo di trattamento e le scelte dell'ordinamento intorno alla sua regolamentazione.

Se esso certamente — come emergerà dalle successive considerazioni — può tecnicamente considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio intervento medico (chirurgico o farmacologico), che incide innanzitutto sull'integrità fisica e psicologica della donna, la sottesa regolamentazione delle condizioni e delle modalità di accesso è suscettibile di variare a seconda del modello che in un dato momento storico si affermi in un determinato contesto ordinamentale.

**Termine estratto capitolo**

## CAPITOLO II

# LIBERTÀ SESSUALE E LA PROSTITUZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontaria e consapevole. — 3. La tolleranza abituale della prostituzione volontaria e consapevole. — 4. La prostituzione quale attività economica secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. — *Bibliografia*.

### 1. Premessa

Le problematiche sottese al fenomeno della prostituzione consentono di svolgere numerose riflessioni nella prospettiva di genere con specifico riferimento alle diverse posizioni giuridiche che vengono in rilievo e agli interessi e ai valori di rango costituzionale.

Confermano tale assunto le conclusioni che si ritrovano nella Risoluzione del Parlamento europeo del 2023 (*Regolamentazione della prostituzione nell'UE: implicazioni transfrontaliere e impatto sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne*), in cui, con particolare riferimento all'impatto sulla parità di genere e sui diritti delle donne, si afferma “il carattere specifico di genere della prostituzione e del suo sfruttamento”, che “rispecchia e riproduce i rapporti di potere prevalenti”, rilevando anche la correlata “discriminazione intersezionale” che “accentua ancora di più tale squilibrio di potere”.

A tale scopo è necessario ripercorrere le tappe che segnano l'evoluzione normativa di approccio al fenomeno, a partire dalla sua stessa definizione: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2019, seguita dalla n. 278 del medesimo anno, ha fornito un quadro storico e normativo completo, definendo alcune specifiche questioni e non mancando di introdurre argomentazioni non prive di criticità.

Secondo la Corte, in particolare, con il termine prostituzione si “designa, in via di prima approssimazione, l'effettuazione di prestazioni sessuali verso corrispettivo, di norma in modo abituale e indiscriminato (senza, cioè, una previa limitazione a specifici partner)” (sentenza n. 141 del 2019). Inoltre, la Corte distingue fra il fenomeno della prostituzione forzata o della tratta a fini di sfruttamento sessuale, in cui con ogni evidenza viene in rilievo “l'esigenza di tutela della persona a reclamare [...] l'intervento punitivo”, e quello in cui si può giungere a discorrere di “prostituzione volontaria”.

Ed è proprio rispetto a questa seconda accezione di prostituzione che la Corte costituzionale è stata chiamata a definire una serie di questioni in cui veniva in rilievo non solo la libertà di autodeterminazione unitamente alla dignità della persona che si prostituisce, ma anche la libertà di iniziativa economica sottesa.

***BOX — I diversi approcci normativi al fenomeno della prostituzione***

Una prima visione che si può porre alla base di differenti approcci normativi consiste nel riguardare la prostituzione come “una scelta attinente all’autodeterminazione in materia sessuale dell’individuo, che dà luogo a un’attività economica legale”: in tale prospettiva, allora, l’ordinamento dovrebbe garantire la libertà di praticarla, oltre che di fruirne il servizio fino ad agevolarla o promuoverla (modello regolamentarista).

Secondo una diversa visione, invece, la prostituzione sarebbe un fenomeno da contrastare anche attraverso lo strumento penale, considerandone l’impatto negativo sul piano non solo individuale, ma anche collettivo e sociale. La Corte declina tale impatto considerando diversi “versanti: quello dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili; quello della dignità umana (intesa in una accezione oggettiva, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà e dalle convinzioni del singolo individuo); quello della salute, individuale e collettiva (non soltanto in rapporto al pericolo di diffusione di malattie trasmissibili sessualmente, ma anche in relazione ai maggiori rischi di dipendenza da droga e alcol, nonché di traumi fisici e psicologici, depressione e disturbi mentali, cui è esposta la persona che si prostituisce); quello, infine, dell’ordine pubblico (tenuto conto delle attività illecite che frequentemente si associano alla prostituzione, quali, ad esempio, oltre alla tratta di persone, il traffico di stupefacenti e il crimine organizzato)”.

Una volta intrapreso questo approccio, si possono variamente declinare le risposte normative: vi potrebbe essere una disciplina che punisce sia la persona che offre le prestazioni prostitute sia la persona che le riceve (c.d. modello proibizionista); una disciplina che punisce solo il cliente (c.d. modello neo-proibizionista); infine, una disciplina che punisce solo le condotte parallele alla prostituzione, come quelle dei terzi che inducono all’esercizio della prostituzione, la favoriscono o ne traggono utili (c.d. modello abolizionista).

L’Italia prima del 1958, quando è stata introdotta la legge n. 75 (*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*), aveva adottato il modello regolamentarista fondato sulle c.d. “case di tolleranza”. Non essendo ritenuto il fenomeno eliminabile, ma solo suscettibile di essere regolamentato per tutelare l’ordine pubblico e la salute collettiva, emerge una idea di prostituzione come “attività sottoposta a controllo di polizia, subordinata al rilascio di un permesso alla singola prostituta e di una licenza per l’esercizio di gruppo, che deve avvenire in appositi edifici rispondenti a una serie di requisiti” (sentenza n. 141 del 2019).

**BOX — Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: il riferimento alla salute e alle donne**

Il Regio Decreto n. 773 del 1931 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), unitamente al regolamento di cui al Regio Decreto n. 635 del 1940 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*), prevedeva che l'esercizio abituale della prostituzione fosse permesso solo nei locali dichiarati di meretricio dall'autorità di pubblica sicurezza, con specifiche caratteristiche e soggetti a controlli sanitari. Al di fuori di queste strutture e in luoghi chiusi non autorizzati l'esercizio dell'attività prostitutiva era considerata reato. In particolare, l'art. 190 del R.D. n. 773 del 1931 stabiliva che le "case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio", mentre l'art. 191 che nessun locale di meretricio poteva essere posto in esercizio senza la previa autorizzazione e, di conseguenza, il "locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore".

È interessante sottolineare come la disciplina si riferisse esplicitamente alle donne: l'art. 198, per esempio, vietava "all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo", e l'art. 199, ancora, prevedeva che l'esercente "un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila".

L'attenzione alla tutela della salute e il riferimento alle sole donne emergono in modo particolare dall'art. 200, in cui si leggeva che l'autorità di pubblica sicurezza poteva ordinare la chiusura dei locali di meretricio fra le altre motivazioni anche "quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione".

E, ancora, l'art. 205 stabiliva che l'"autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose. Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita".

Oltre alle citate specifiche previsioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nel codice penale veniva dedicato alla materia il Titolo XI del Libro II, collocandola nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Se da un lato erano previste fattispecie incriminatrici contro la prostituzione forzata (pur escludendosi la punibilità della prostituzione), dall'altro rispetto alle cd. condotte parallele alla prostituzione di tipo volontario (come per esempio l'istigazione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della stessa)

era prevista la rilevanza penale per le prime due tipologie solo in presenza di determinate caratteristiche dei soggetti “passivi (minorenni, persone in stato di infermità o deficienza psichica, stretti congiunti dell’autore del fatto: artt. 531 e 532 cod. pen.)” e per la terza tipologia laddove “fosse posto in essere un vero e proprio ‘sistema di vita’ di tipo parassitario in danno della persona dedita alla prostituzione (così venendo ordinariamente inteso dalla giurisprudenza il concetto di farsi ‘mantenere’ da una prostituta, evocato dall’art. 534 cod. pen.)” (sentenza n. 141 del 2019).

Secondo la Corte costituzionale un tale regime era risultato “largamente insoddisfacente”, poiché pur ritenendo legittima l’attività delle donne non le tutelava concretamente.

È particolarmente interessante sempre nella prospettiva di genere porre in evidenza il passaggio della decisione in cui la Corte giunge ad affermare che dietro “la patina di tolleranza, si celava, in effetti, una legislazione orientata alla ‘ghettizzazione’: confinate all’interno delle ‘case chiuse’”, schedate e sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, le prostitute si trovavano costrette, di fatto, ad esercitare la loro attività in condizioni di avvilitamento e degrado, nonché in situazione di sfruttamento e di sottomissione al tenentario della ‘casa’”.

Dato questo preciso contesto normativo e tenendo conto dei riferimenti succinti ai diversi approcci normativi al fenomeno, si afferma un lungo percorso evolutivo che porta a emersione il modello c.d. abolizionista, secondo cui la prostituzione è “una attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano, le quali non avrebbero verosimilmente operato una simile scelta in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali. Lo Stato non dovrebbe, pertanto, regolare tale attività: meno che mai, poi, prevenendo misure, quali le case di prostituzione e gli obblighi di visita medica, che si risolvano, di fatto, in limitazioni della libertà personale del soggetto che si prostituisce” (sentenza n. 141 del 2019).

Lo scopo ultimo, in definitiva, sarebbe quello della sua eliminazione, non attraverso la punizione delle persone che si prostituiscono (“perché in tal modo si finirebbe per colpire due volte quelle che sono in realtà vittime del sistema sociale”) e dei clienti (“perché così si scaricherebbe sul semplice fruitore della prestazione una responsabilità della quale dovrebbe farsi carico lo Stato”), ma «rimovendo le cause sociali della prostituzione” e “reprimendo severamente le attività ad essa collegate — quali l’induzione, il lenocinio, lo sfruttamento o anche il semplice favoreggiamento (le “condotte parallele”) — così da non consentire alla prostituzione di svilupparsi e di proliferare” (sentenza n. 141 del 2019).

**Termine estratto capitolo**

### CAPITOLO III

## LA VIOLENZA DI GENERE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Verso il superamento del modello patriarcale, tra modifiche legislative e interventi della Corte costituzionale. — 3. Le “stagioni” degli interventi del legislatore nazionale. — 3.1. I primi strumenti organici di tutela penale e civile contro le violenze domestiche. — 3.2. La Convenzione di Istanbul. — 3.3. Nuove misure anticrimine e strumenti di monitoraggio. — 3.4. Il c.d. Codice Rosso. — 3.5. La proposta di introdurre il reato autonomo di femminicidio. — 4. La più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. — 5. Le “nuove” frontiere della violenza di genere: l’intelligenza artificiale generativa e i *deepnude*. — *Bibliografia*.

### 1. Premessa

La violenza contro le donne continua a rappresentare un problema di estrema rilevanza, in quanto è strettamente legata alla posizione della donna nel tessuto sociale e culturale, nonché alle dinamiche di potere che regolano i rapporti di genere. In altri termini, la violenza di genere costituisce una manifestazione sistemica e strutturale del modello patriarcale, contribuendo a riprodurre i tratti fondanti, quali la subordinazione della donna rispetto all’uomo.

#### ***BOX — La violenza contro le donne: qualche numero***

La raccolta dei dati sulla violenza di genere risulta particolarmente complessa alla luce della specificità della materia e della difficoltà nel reperire in modo completo le informazioni e i dati sottonesi. In particolare, si può rilevare il rischio di un ampio numero oscuro legato alla c.d. violenza sommersa, relativa agli episodi che non vengono denunciati e di cui non resta alcuna traccia rendendo così difficile se non impossibile la relativa quantificazione.

Per verificare l’andamento tendenziale del fenomeno si possono richiamare gli ultimi dati organici ISTAT risalenti al 2014: oltre 6,7 milioni di donne (pari al 31,5% delle italiane tra i 16 e i 70 anni) hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Più precisamente, il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, e il 5,4% le forme più gravi come stupri o tentati stupri. Peraltro, un elemento centrale nella qualificazione della violenza di genere è la sua prevalente manifestazione in ambito familiare o relazionale, in cui evidentemente si riflettono tutta una serie di problematiche connesse all’uguaglianza e alla costruzione di modelli relazionali e di stereotipi.

Mentre, per quanto riguarda i dati sui femminicidi, secondo le statistiche, nel 2022 si contano 126 donne uccise (su un totale di 322 omicidi volontari registrati), e si stima che 106 di questi casi siano classificabili come femminicidi in senso stretto. Questo dato è in linea con quelli dei tre anni precedenti, a riprova della tendenziale stabilità del fenomeno.

Analogamente, nel 2023 si sono registrati 334 omicidi, di cui 117 vittime donne e 217 vittime uomini.

Delle 117 donne, 96 sono state considerate vittime di femminicidi (così rappresentando gli omicidi di genere l'82% degli omicidi delle donne); 63 donne sono state uccise da un compagno o ex compagno. L'ISTAT in ogni caso rileva che a livello europeo nel 2022 l'Italia ha registrato il tasso di omicidi più basso.

I dati parziali ancora più recenti riportano che dal 1° gennaio al 18 novembre 2024 risultano già 98 donne uccise in Italia, di cui 84 in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o ex partner. Queste cifre — provenienti dalle analisi del Ministero dell'Interno — indicano che la quasi totalità degli omicidi di donne avviene all'interno di relazioni di prossimità (famiglia, legami sentimentali), coerentemente con la definizione stessa di femminicidio come omicidio di genere.

Pur dovendosi rilevare che in Italia le donne stanno avanzando in molti campi della società conquistando posizioni anche apicali, esse continuano a essere vittime di violenze maschili. Questo profilo introduce un nodo cruciale. Negli ultimi decenni le donne italiane hanno ottenuto risultati storici: basti pensare che, per la prima volta nella storia repubblicana, con la nomina di Giorgia Meloni nel 2022 a Presidente del Consiglio dei ministri, una donna ha raggiunto la più alta carica di governo e che nel 2019 Marta Cartabia è divenuta la prima Presidente donna della Corte costituzionale, che fino al 1996 era composta esclusivamente da uomini.

Progressi di questo genere indicano certamente un'evoluzione culturale e istituzionale rilevante. Nonostante ciò, tale avanzamento femminile convive con la persistenza della violenza di genere che è strettamente connessa con il principio di uguaglianza e con quello di antisubordinazione di genere, con particolare riferimento al contesto familiare e domestico: si delinea, quindi, una profonda contraddizione, tale solo in apparenza. Proprio i mutamenti nel ruolo sociale della donna (che si sostanziano con la sua maggiore indipendenza, visibilità e parità formale) generano una reazione violenta, dettata dal timore di perdere gli storici privilegi e il correlato tradizionale potere di controllo.

Le analisi sul perché di questo fenomeno sono molteplici, ma due aspetti storici emergono come fondamentali per comprenderlo. Da un lato vi sono le origini profonde delle discriminazioni di genere, radicate in stereotipi millenari; dall'altro vi è il ritardo dell'emancipazione femminile in Italia, un ritardo che ha condizionato la nostra società fino a tempi recentissimi.

Occorre ricordare, per esempio, che le donne italiane ottennero il diritto di voto solo nel 1946 e che la Costituzione del 1948, pur sancendo il

principio di eguaglianza in molteplici disposizioni, si inseriva in un tessuto sociale fortemente patriarcale. Nei decenni successivi, l'ordinamento giuridico italiano ha dovuto faticosamente smantellare questo modello ereditato dal passato: si pensi che la piena parità giuridica tra coniugi, seppur formalmente cristallizzata all'art. 29 Cost., è stata applicata e concretizzata solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975, o che fino al 1981 era ancora presente nel Codice penale il c.d. delitto d'onore, che prevedeva un'attenuazione di pena per chi uccidesse la moglie.

La mancata effettiva e piena attuazione del principio di uguaglianza porta a emersione la stretta correlazione con il fenomeno della violenza, in cui si riflettono tutta una serie di stereotipi, che si consolidano fin dai primi anni dell'infanzia, unitamente alla trasformazione del ruolo della donna nella società di oggi. Come si è già anticipato, per lungo tempo la cultura ha consolidato l'idea della superiorità naturale dell'uomo: già nel pensiero dell'antica Grecia la donna era ritenuta inferiore per intelletto e virtù, e l'eredità di quel paradigma ha attraversato i secoli. Il mondo romano, dal canto suo, relegava la donna a un ruolo privato, domestico: *mater familias* sì, ma pur sempre “padrona del focolare”, priva di voce nella sfera pubblica e sottoposta alla potestà maschile. Questi stereotipi plurimillenni hanno lasciato un solco profondo nella psiche collettiva e nelle strutture sociali. Ancora nel Novecento, in molte famiglie italiane vigeva la convinzione che la “brava donna” dovesse rimanere in silenzio e non contraddire il marito — un retaggio di quella “verità” patriarcale secondo cui modestia e obbedienza sarebbero virtù femminili cardinali.

Rompere il silenzio delle donne imposto dalla storia è stato ed è uno degli obiettivi centrali dei movimenti per i diritti delle donne. La studiosa Carol Gilligan, nel suo celebre saggio *In a Different Voice* (1982, tradotto in italiano come *Con voce di donna*), ha sottolineato proprio la necessità che le donne ritrovino e esprimano la propria voce, portando nel discorso pubblico il punto di vista femminile a lungo represso. Far sentire la voce delle donne significa non solo denunciare apertamente la violenza subita — spezzando la “cultura del silenzio” che ha spesso circondato questi abusi — ma anche mettere in discussione i modelli sociali e morali costruiti su misura maschile.

Non a caso, dopo eventi tragici come il femminicidio di Giulia Cecchetti, si è assistito a un consistente aumento di chiamate al numero antiviolenza 1522 da parte di donne in cerca di aiuto e a mobilitazioni collettive con lo slogan “Non una di meno”.

Ciò indica una crescente consapevolezza: le donne non accettano più di subire in silenzio e la società civile mostra meno tolleranza verso la violenza di genere rispetto al passato.

A conclusione di queste osservazioni preliminari preme sottolineare come la violenza contro le donne nel nostro Stato costituzionale contempo-

raneo vada intesa come il risultato di fattori culturali e sociali di lungo periodo, che il diritto e le istituzioni stanno tentando di contrastare con sempre maggior vigore.

Il costituzionalismo democratico, dal 1948 in poi, ha certamente fornito gli strumenti normativi per perseguire l'uguaglianza e rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la parità di genere. Tuttavia, il persistere di mentalità patriarcali e la lentezza di alcuni cambiamenti sociali spiegano perché, accanto ai pur significativi progressi delle donne in tanti campi, sopravvivano forme di violenza e prevaricazione.

La sfida attuale è completare il percorso di emancipazione con un profondo cambiamento sociale e culturale: educare al rispetto e alla parità sin dalle giovani generazioni, rafforzare i servizi di supporto e protezione per le vittime, applicare con rigore le leggi che contrastano condotte penalmente rilevanti. Solo integrando l'azione giuridica con la trasformazione della società si potranno scalfire e rompere le radici patriarcali della violenza di genere e garantire alle donne quel diritto fondamentale a una vita libera dalla paura e dal dominio.

Tale quadro è ulteriormente arricchito, purtroppo in senso negativo, dalle numerose pronunce, sulle quali ci si soffermerà oltre, rese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio nei confronti dell'Italia. È significativo che la Corte EDU sia giunta a riconoscere che la violenza di genere (di cui sono state vittime alcune ricorrenti) è nata, si è affermata e si è sviluppata in un contesto istituzionale di vera e propria passività giudiziaria.

## **2. Verso il superamento del modello patriarcale, tra modifiche legislative e interventi della Corte costituzionale**

Rinviando alle più approfondite osservazioni svolte nel capitolo dedicato ai rapporti familiari e, in particolare, all'art. 29 Cost. che, certamente, attraverso l'esplicito riconoscimento dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ha impresso un'accelerazione fondamentale per una decisa evoluzione verso la piena attuazione dello stesso principio, si può ricordare come il paradigma della preminenza maschile, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, rimase diffuso anche nel diritto positivo.

Emblematico è che nel 1961 proprio la stessa Corte costituzionale, pur avendo già affermato per la prima volta il principio di parità nelle carriere pubbliche con la nota sentenza n. 33 del 1960 (che aprì alle donne l'accesso a molte carriere prima precluse), non ritenne che l'art. 559 c.p. che puniva l'adulterio soltanto se commesso dalla moglie fosse incostituzionale (sentenza n. 64 del 1961).

**Termine estratto capitolo**

€ 45,00  
024218409

ISBN 978-88-28-85441-8



9 788828 854418